



# CITTÀ DI TERAMO

## AREA 1

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA RISORSE  
UMANE

**APPALTI E SERVIZI**  
GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA

“COMUNITA' EDUCANTE”

## **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA CITTA' DI TERAMO.**

### **FAQ N. 8**

#### **QUESITO**

Sulla salute e sicurezza.

Si segnala che il contratto di somministrazione di lavoro e quello di appalto sono due istituti contrattuali distinti tra loro quanto a natura e normativa applicabile, di seguito i riferimenti normativi:

*Somministrazione*: artt. 30-40 del D.Lgs. n. 81/2015;

*Appalto*: art. 1655 c.c..

In particolare:

#### **APPALTO**

Con il contratto di appalto di servizi un'impresa (committente) incarica un'altra (appaltatrice) di svolgere una serie di attività con gestione a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi (art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003). I lavoratori impiegati nell'appalto sono – formalmente e sostanzialmente – dipendenti dell'impresa appaltatrice, unico soggetto che può (pena l'illegittimità dell'appalto stesso) esercitare il potere direttivo e di controllo sui medesimi.

In caso d'appalto l'impresa appaltatrice risponde della corretta e puntuale esecuzione del servizio ed è responsabile di garantire adeguate misure di prevenzione e protezione dei suoi lavoratori.

#### **SOMMINISTRAZIONE**

Il rapporto che intercorre tra Agenzia per il Lavoro e Utilizzatore non può in nessun modo essere considerato o equiparato per analogia al contratto d'appalto/opera.

In effetti, con il contratto di somministrazione l'Agenzia per il Lavoro fornisce lavoratori in somministrazione all'Utilizzatore ma non svolge lavori/servizi alcuno all'interno dei suoi locali e i mezzi utilizzati dal singolo lavoratore non possono che essere quelli forniti dall'utilizzatore (anche per quanto previsto in merito alla direzione e controllo oltre che per quanto relativo alla sicurezza).

Più analiticamente:

- per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività **nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore** (art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015);
- in caso di contratto di somministrazione, **il prestatore di lavoro è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro** (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015);
- l'**utilizzatore** osserva nei confronti del prestatore, tutti gli **obblighi di protezione** previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la **violazione degli obblighi di sicurezza** individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015).
- Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro **tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore/datore di lavoro** (D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37).

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si riporta quanto autorevolmente segnalato dall'**Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente:**

*“la cosa che emerge subito e desta perplessità è l’attribuzione di obblighi prevenzionistici assolutamente essenziali per la prevenzione di infortuni e malattie professionali (la formazione, l’informazione e l’addestramento) **ad un soggetto giuridico** (l’Agenzia di lavoro) **che non ha poteri rispetto al luogo in cui si svolge la prestazione del lavoratore** (l’azienda dell’impresa utilizzatrice); ciò è in contrasto con la logica stessa della valutazione dei rischi che richiede la programmazione, la realizzazione e il miglioramento delle misure di prevenzione consequenziali alla valutazione dei rischi da parte dell’impresa nella cui organizzazione il soggetto lavori (valutazione che è obbligo del datore di lavoro in senso prevenzionistico, inteso come responsabile dell’organizzazione in cui il lavoratore svolge la sua attività, come da previsione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008). ...*

*spetterà comunque al datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice assicurarsi che il percorso formativo realizzato dal somministratore sia coerente con i rischi “specifici” dell’azienda che ospita il lavoratore e non risulti carente rispetto ad alcuni di essi (circostanza che è molto frequentemente oggetto di valutazione e accertamento in sede di giudizio infortunistico e spesso a fondamento della condanna del soggetto obbligato alla valutazione dei rischi e alla formazione), senza potere, in difetto, addurre la mancata ottemperanza di tale obbligo da parte del datore di lavoro dell’Agenzia. ...*

*Analoga conclusione valga anche rispetto alle attività di **addestramento**, particolarmente importanti in materia di prevenzione di infortuni e malattie, che secondo quanto disposto dall’articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008, vanno effettuate al momento dell’inizio dell’utilizzazione, da “persona esperta” e necessariamente “sul luogo di lavoro”. E’ chiaro che una attività di addestramento svolta in un luogo diverso (presumibilmente presso il somministratore o soggetti formativi di cui questo si avvalga per l’addestramento) da quello in cui il lavoratore opererà e/o su una attrezzatura diversa da quella che il lavoratore dovrà usare presso l’utilizzatore non solo non è conforme a quanto nella vigente legislazione (il citato articolo 37, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2008) ma soprattutto rischia di essere gravemente inefficace in termini prevenzionistici aggravando il rischio infortunistico e, allo stesso modo, esponendo il datore di lavoro utilizzatore a possibili contestazioni giudiziali in caso di infortunio” (cfr. <https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/>).*

Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che **saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria**, come anche previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità.

## **RISPOSTA**

Si chiarisce che gli oneri per la sicurezza previsti nel D.Lgs. 81/2015 e nel D.Lgs. 81/2006 rimangono comunque in carico all’utilizzatore che ritiene, con il Capitolato, di esternalizzare al soggetto che si aggiudicherà la fornitura, l’obbligo di sorveglianza sanitaria, comprese le visite mediche e pre-assuntive, ricomprendendone le spese nell’importo a base d’asta.

Rimane in carico all’Ente la fornitura dei DPI.